

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE DELL'OLIO – APS

E

IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI

DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)

L'Associazione Nazionale Donne dell'Olio APS – Associazione di Promozione Sociale (nel seguito indicata come Associazione DdO, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Francesco De Sanctis,17, codice fiscale. 97934380151, che per la firma del presente atto, è rappresentata dalla Dott.ssa Gabriella Stansfield, legale rappresentante della stessa quale Presidente,

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura di Rende, di seguito denominato CREA-OFA, con sede legale in via della Navicella, 2, 00184, Roma codice fiscale C.F. 97231970589, Partita IVA 08183101008, e sede operativa in Via Settimio Severo, 83 - 87036 Rende (CS), rappresentata dal Direttore del Centro dott. Enzo Perri, nell'esercizio delle sue funzioni, nominato con Decreto del Presidente del CREA n. 121426 del 23/12/2021 dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025

PREMESSO CHE

L' Associazione DdO:

- è un'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore, costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), che esercita

in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- ha tra i propri scopi statutari (art. 5 dello Statuto):

a) promuovere e attuare attività/iniziative nei confronti degli associati e/o di terzi, che accrescano la cultura e la conoscenza dell'olivicoltura, dell'elaiotecnica e dell'olio, attraverso un'azione diffusa, guidata dalle donne operanti nel settore;

b) promuovere la tutela e la salvaguardia del paesaggio olivicolo e del patrimonio varietale e tutti gli aspetti storici e culturali connessi;

c) affiancare l'azione degli operatori del settore, in vista di una sostenibilità anche economica, in grado tra l'altro di contrastare l'abbandono degli oliveti;

d) incentivare possibili sinergie con le politiche di ricerca e di innovazione, promuovendo lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione;

e) avvicinare le nuove generazioni al mondo dell'olivicoltura, intesa non solo come fonte di reddito, ma anche come strumento per difendere l'ambiente e contrastare i cambiamenti climatici.

- nella realizzazione dei suoi compiti, s'impegna a caratterizzare la vita associativa organizzando attività di promozione nel settore olivicolo-oleario: dalle sue peculiarità territoriali a quelle agroalimentari; dalle sue attività produttive a quelle turistiche; dai siti storici alla produzione culturale in genere;

- può agire in collaborazione con altri soggetti: pubblici e privati; italiani, stranieri e sovranazionali, anche tramite la stipula di specifici protocolli di

intesa o tramite la partecipazione congiunta a iniziative/progetti funzionali al

raggiungimento delle finalità statutarie;

Il CREA:

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;

- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle produzioni e la tutela del consumatore;

- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;

- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;

- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;

- il CREA è articolato in 12 Centri di Ricerca, ed in particolare il CREA OFA si occupa di coltivazioni arboree: frutta, agrumi e olivo. Svolge attività di ricerca per il miglioramento delle filiere, sviluppando tecnologie per il miglioramento genetico, la propagazione, la sostenibilità delle produzioni e la qualità dei frutti, fino alla valorizzazione dei sottoprodotti. Cura la conservazione, caratterizzazione e valorizzazione delle collezioni frutticole, agrumicole e olivicole.

- il CREA-OFA presso la sede di Rende (CS) si occupa dell'intera filiera olivicolo-olearia, dalla coltivazione alla produzione di olio, olive da mensa e sottoprodotti, compresa l'attività di sicurezza alimentare, con attività prevalenti nei settori di produzione di materie prime, delle tecnologie di trasformazione, della qualità, della rintracciabilità, del miglioramento genetico, della fisiologia, della biologia e dei sistemi di difesa.

- Il CREA OFA si occupa di olivicoltura "dalla pianta alla tavola" ed ha le competenze e tutti gli strumenti necessari per trasferire le conoscenze acquisite rendendole accessibili a tutti i fruitori;

- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

In tale quadro le parti concordano sulla necessità di adottare una strategia condivisa per svolgere iniziative ed azioni mirate al trasferimento delle conoscenze. È, infatti, interesse del CREA e dell'Associazione DdO sviluppare

una collaborazione al fine di realizzare i comuni obiettivi di contribuire alla conoscenza dell'olivicoltura, dell'elaiotecnica e dell'olio e di favorire la diffusione delle innovazioni della ricerca nel settore olivicolo e nei settori connessi.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Finalità e azioni programmatiche

L'Associazione DdO e il CREA, nell'ambito dei compiti e delle funzioni loro attribuite, concordano di collaborare per attività finalizzate ai bisogni sociali ed economici del territorio e realizzare gli obiettivi comuni di contribuire alla conoscenza dell'olivicoltura, dell'elaiotecnica e dell'olio e di favorire la diffusione dell'innovazione della ricerca nel settore olivicolo e nei settori connessi.

A tal fine intendono, in particolare:

promuovere ed attivare:

- a) iniziative volte a far conoscere la grande varietà dei territori olivetati ed il loro valore paesaggistico, ambientale, storico e culturale in genere;
- b) iniziative e attività di formazione volte ad avvicinare le nuove generazioni al mondo rurale e in particolare a quello dell'olivicoltura per farne comprendere i valori etici e culturali; anche stipulando accordi con scuole, istituti, università, ecc.;
- c) iniziative e attività di comunicazione che sensibilizzino le nuove

generazioni alle diverse problematiche ambientali che si prospettano per

il futuro;

d) progetti di educazione alimentare e progetti per consentire un

approfondimento delle informazioni necessarie per effettuare acquisti

consapevoli, finalizzati anche alla riduzione dello spreco alimentare;

e) azioni in collaborazione con soggetti operanti in settori contigui, quali,

ad esempio, il turismo e la ristorazione, per obiettivi condivisi e anche

finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei prodotti tipici;

f) ogni iniziativa ritenuta utile al raggiungimento degli obiettivi condivisi.

sensibilizzare i decisori politici a livello locale e nazionale, organizzando in

collaborazione con essi, convegno, incontri, conferenze ed eventi a livello

locale e nazionale

favorire la diffusione delle conoscenze relative alla olivicoltura, elaiochimica

ed elaiotecnica e alle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e sensoriali

degli oli extra vergine di oliva attraverso incontri di degustazione e corsi per

assaggiatori.

favorire lo scambio di conoscenze reciproche.

Art. 3 – Risorse e gestione amministrativa

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di attività specifiche del

presente Accordo potranno essere costituite da finanziamenti o fondi di ricerca

pubblici o privati, quali quelli provenienti da:

- Unione Europea;
- Ministero dell'Università e della Ricerca;
- Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;

- Ministero della Salute;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- Regioni;
- altri Enti pubblici di Ricerca, Enti Pubblici o Privati o Fondazioni o Associazioni, nazionali ed esteri;
- piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca;
- aziende private;
- donazioni pubbliche o private.

Nel presente Accordo nessun onere di carattere finanziario potrà ad alcun titolo essere posto a carico dell'Associazione DdO e del CREA-OFA.

Le Parti si riservano comunque, ciascuno autonomamente dall'altro, la possibilità di contribuire direttamente con proprie risorse umane ed economiche alla realizzazione di particolari attività previste dal presente accordo.

Art. 4 – Responsabili per le parti contraenti

Al fine di adottare le iniziative ed i provvedimenti idonei a garantire la celere e completa realizzazione degli interventi, si indicano, di seguito, i responsabili scientifici delle parti contraenti:

- per l'Associazione DdO, la Dott.ssa Maria Grazia Barone,
- per il CREA-OFA, il Dott. Enzo Perri.

Art. 5- Durata

Il presente accordo avrà la durata di **36 mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 6 – Uso dei dati e proprietà intellettuale

Le parti concordano di stabilire a priori per ogni attività e/o progetto un opportuno livello di *riservatezza* delle informazioni scambiate.

Inoltre, vista la natura dell'Accordo, entrambe le Parti si impegnano ad utilizzare congiuntamente i risultati ottenuti ai fini divulgativi (come congressi e manifestazioni scientifiche a carattere pubblico) o di pubblicazioni scientifiche.

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 7 – Coperture assicurative e obblighi di sicurezza

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Quando, a giudizio dei Responsabili scientifici, lo richiedano le esigenze della ricerca, il personale di ciascuna delle parti contraenti ha diritto di accesso alle strutture e di utilizzare le apparecchiature dell'altra Parte, di volta in volta individuate, ed è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. I nominativi del personale che si rechi presso le strutture dell'altro Ente dovranno essere oggetto di comunicazione scritta a cura dei Responsabili scientifici. Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale impiegato nelle attività di cui alla presente convenzione, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi

ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 dello stesso Decreto, nonché le disposizioni del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuali (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile dell'ente di provenienza.

Art. 8 – Recesso ed estinzione

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 90 giorni, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati. La parte recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso sulla base di specifici accordi scritti.

Art. 9 – Protezione dei dati

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti,

anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, tali dati potranno essere comunicati per fini statistici, con trattamento degli stessi in forma anonima, a soggetti pubblici qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini delle parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente Accordo. Le parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti sanciti dall'art. 7 e successivi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016.

Art. 10 – Foro competente

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione dell'accordo, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 11 - Spese di bollo e registrazione

Il presente atto sarà registrato fiscalmente solo in caso d'uso ex art. 5 – comma 2 – del D.P.R. n. 131/86 s.m.i. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese

di bollo del presente atto sono a carico della parte proponente.

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto dalle parti in modalità digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

Letto, confermato e sottoscritto.

addì 31/12/2023

Per l'Associazione DdO

Per il CREA OFA

Il Presidente

Il Direttore del Centro

Dott.ssa Gabriella Stansfield

Dott. Enzo Perri